



Comune di Castelnuovo Cilento

Provincia di Salerno

Via San Leonardo - 84040 - Castelnuovo Cilento (Sa) Tel. 097462128 - Fax 097462850

ordinanza n° 01/2010

Oggetto: Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi depositati in modo incontrollato - art. 192 D.Lgs. nr. 152 del 03/04/2006 - in loc. "FORNACE" su area di proprietà di OGGIONI Francesco residente in RENATE- BESSANA DI BRIANZA.

Il Sindaco

VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006 nr. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

VISTO, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

VISTA la relazione di servizio del Locale Ufficio di Polizia Municipale di protocollo 4 del 07 Gennaio 2010 dalla quale risulta che nei locali della Ex FORNACE, alla località Fornace di Questo Comune, sono stati abbandonati in maniera incontrollata decine di quintali di plastica e altro;

VISTA anche la propria precedente nota n°4993 del 11.11.2009 nella quale si invitava la proprietà a bonificare l'area sopra descritta;

TENUTA PRESENTE la nota di risposta n°5452 protocollata il 10 dicembre 2009 dalla quale emergeva la volontà della proprietà di bonificare l'area interessata;

CONSIDERATO che sono trascorsi infruttuosamente oltre 40 giorni dalla nota soprarichiamata;

CONSIDERATO che l'art. 192 del suddetto Decreto prevede:

- che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area;
- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che si stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede alla esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
- che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;

ACCERTATO che l'autore dell'effettivo abbandono dei richiamati rifiuti è da riconoscersi nella SIDEMEC con sede legale in via Cavalotti 13 - Monza - legalmente rappresentata da Patrizia Maria PURICELLI, nata a Giussano (MI) il 11/07/1966 e residente in BRIOSO (MI) alla via Marconi 13, mentre la proprietà dell'area è ascrivibile a OGGIONI Francesco nato a Besana Brianza il 27.09.1941 e residente in Via Matteotti n° 8-Renate-(MI);

VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo 03/04/2006 nr. 152 (Codice dell'Ambiente);

VISTO l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

Per le motivazioni e relativamente alla relazione di cui in premessa,

Alla società **SIDEMEC**, nella persona del Legale Rappresentante, di provvedere a sue spese e cura, entro il termine di **10 (DIECI) giorni** dalla data di notifica della presente Ordinanza;

- alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati in loc. "Fornace" presso i capannoni della ex "Fornace" come risultanti dalla relazione di cui in premessa;
- al ripristino dello stato dei luoghi;
- di comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

DISPONE

1. che, nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs. nr. 152/2006;
2. che gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di controllare l'esecuzione del presente atto;
3. che il presente atto è notificato al soggetto interessato dal Messo Comunale;
4. Che copia della presente ordinanza venga immediatamente trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
 - a) All'Albo Pretorio Comunale;

RENDE NOTO

- 1) che a norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico Geom. **PASSARELLI Raffaele**;
- 2) Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. della CAMPANIA, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; o, in alternativa
 - entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

Castelnuovo Cilento il 14.01.2010

Il Sindaco
DOTT. EROS LAMAIDA

Eros Lamaida